

Riscossione esattoriale sospesa al 31 dicembre 2020

di [Vincenzo D'Andò](#)

Pubblicato il 6 Novembre 2020

Attività di riscossione esattoriale sospesa fino al 31 dicembre 2020, salvo nuovi sviluppi purtroppo possibili causa pandemia in corso.



Attività di riscossione esattoriale sospesa fino al 31 dicembre 2020, salvo nuovi sviluppi purtroppo possibili causa pandemia in corso

Coronavirus: in attesa di nuovi sviluppi e ulteriori misure che il governo deciderà di adottare, **è stato differito al 31 dicembre 2020 il termine finale di sospensione dell'attività di riscossione precedentemente fissato al 15 ottobre 2020.**

[In merito alla riscossione esattoriale sospesa l'argomento era già stato trattato su CommercialistaTelematico anche nello scorso mese di ottobre, appena pubblicata la nuova norma, per altri approfondimenti vedi quindi: [Notifica di cartelle esattoriali e pagamenti: sospesi fino al 31 dicembre 2020](#)]

Resta comunque confermato il termine del 10 dicembre 2020 entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell'anno 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative.

Il Decreto legge n. 129/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020, recante "Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale", ha differito al 31 dicembre 2020 il termine "finale" di sospensione dell'attività di riscossione precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal "Decreto Agosto".

Di seguito vengono riepilogate le misure già introdotte in materia di riscossione dai provvedimenti normativi emanati nel periodo di emergenza sanitaria ([DL n. 18/2020 “Decreto Cura Italia”](#), [DL n. 34/2020 “Decreto Rilancio”](#) e [DL n. 104/2020 “Decreto Agosto”](#)), aggiornate con i nuovi termini definiti nel DL n. 129/2020.

Riscossione esattoriale sospesa: pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento

Differimento al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione.

Sono, pertanto, **sospesi i pagamenti in scadenza dall'8 marzo (*) al 31 dicembre 2020** che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021.

() per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.*

Rateizzazioni

Per i piani di dilazione già in essere alla data dell'8 marzo 2020, e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.

Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità, introdotta dal DL 34/2020, di chiedere la dilazione del pagamento (ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.

Sospensione attività di notifica e pignoramenti

Sospensione fino al 31 dicembre 2020 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Fino al 31 dicembre 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione.

Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (si sensi art. 48 bis del DPR n. 602/1973) superiori ad euro 5.000,00

Sospensione dall'8 marzo al 31 dicembre 2020 delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro.

La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del [DPCM 1° marzo 2020](#)).

[Il DPCM del 3/11/2020](#) prevede ora nuove zone rosse, vedi...

Le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del decreto

legge n. 34/2020 (e quindi dal 19/5/2020) che ha introdotto tale previsione normativa, l'Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell'art. 72 bis del DPR n. 602/1973.

Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, hanno potuto quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

A cura di Vincenzo D'Andò

Venerdì 6 novembre 2020

Queste informazioni sono estrapolate dal [Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico](http://www.commercialistatelematico.com)